

Proc. 2414/2012



TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

Il Tribunale di Ariano Irpino, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, in persona del dott. Pietro Vinetti,
nella causa iscritta al n.R.G. 542/2012, avente ad oggetto ricorso ex art.28 St. lav. (l.300/70) ad istanza di **FIOM Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici – Federazione Provinciale di Avellino**, in persona del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Piergiovanni Alleva, Franco Focareta, Elena Poli, Ermanno Simeone, tutti el.mente dom.ti presso la sede territoriale CGIL in Ariano Irpino vico Vitale III n.11, giusta procura a margine ricorso introduttivo, contro **IRISBUS Italia S.p.A.**, in persona del leg. rappr. p.t., rappr.to e difeso dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Antonio Di Stasio e Pasquale Giovannelli, presso quest'ultimo el.mente domiciliato in Ariano Irpino via Tucci s.n.c., giusta procura a margine memoria di costituzione,

osserva:

il ricorso è fondato e merita accoglimento.

A seguito del recepimento dell'esito del referendum abrogativo dei commi 2° e 3° dell'art.26 St. Lav., che ha comportato l'abrogazione dell'obbligo legale per il datore di operare la trattenuta sindacale e di riversarla in favore dell'O.S. di appartenenza del lavoratore, benché siano emerse, anche in giurisprudenza, iniziali voci discordanti, l'opzione ermeneutica maggiormente condivisa, e ritenuta da questo giudice maggiormente compatibile con l'ordito normativo, è quella che, qualificando l'accordo tra O.S. e lavoratore in ordine alla cessione diretta di parte della retribuzione in favore della prima come cessione del credito – che quindi prescinde dalla volontà del debitore ceduto ove quest'ultimo abbia accettato o sia stato comunque notificato della intervenuta cessione – ne deriva la piena legittimità della disposizione negoziale in commento.

Né vale, in senso contrario, argomentare in base al generale divieto di cessione delle retribuzioni/pensioni previsto dal d.P.R. 180/1950, la cui organica lettura non può che condurre alle conclusioni che la Suprema Corte ha da ultimo tratto con riferimento proprio alla fattispecie delle "trattenute" sindacali, e che parte ricorrente ha ricordato nel proprio scritto difensivo (Cass. n.2314/2012 e 3544/2012).

Nel caso di specie FIOM ha documentato l'intervenuta cessione nonché la notificazione al debitore ceduto IRISBUS.

La cessione, nel caso di specie, non appare affatto idonea ad ingiustamente aggravare la posizione del debitore ceduto e pienamente rispondente ai canoni di correttezza e buona

fede che l'evoluzione pretoria ha connotato come limiti di ammissibilità della cessione del credito: la gravosità va infatti delibata non in astratto ma con concreto riferimento alle condizioni della parte datoriale e, rispetto a tali dati, parte resistente nulla ha dedotto in ordine alla concreta incidenza degli importi necessari alla gestione della cessione parziale del singolo lavoratore per l'organizzazione aziendale quanto alla gravosità economica (non potendo rimettere la questione ad un accertamento tecnico o ad una valutazione equitativa, invocabile solo in ipotesi di difficoltà nella prova, che difetta nel caso di specie).

Considerato poi, quanto al trattamento di integrazione salariale in corso, che per tali forme di sostegno al reddito dei lavoratori la sorte referendaria dei commi abrogati dell'art.26 St. Lav. è toccata anche alla disposizione di cui al co.2° dell'art.18 della l.223/1991, che espressamente prevedeva la permanenza delle trattenute sindacali anche in ipotesi, tra le altre, di C.I.G.O. o C.I.G.S., va tuttavia evidenziato che in vigore rimane l'efficacia precettiva del comma 3° della disposizione in argomento. Benché il dato normativo faccia riferimento a "delega", va tuttavia considerato che la lettura dello stesso va svolta tenendo conto del fatto che la disposizione è stata scritta quando l'intero portato normativo dell'art.26 St. Lav. era in vigore, e il mutato contesto ordinamentale conseguito all'intervento referendario deve condurre ad una opzione ermeneutica della norma non letterale o restrittiva. Il nuovo *humus* interpretativo venutosi a determinare per effetto dell'abrogazione referendaria (SS.UU. n.28269/2005) ha ritenuto, condivisibilmente (con ciò non potendosi condividere le prospettate questioni di legittimità costituzionale), che il "vuoto" è stato colmato dagli istituti di diritto civilistico, delegazione o cessione di credito, che, benché istituti profondamente diversi tra loro, conducono all'effetto successorio in favore del sindacato. Tale nuova prospettiva ordinamentale deve ricondurre ad una lettura estensiva del termine "delega" di cui all'art.18 co.3 l.223/1991 che tenga cioè conto del fatto che il valore precettivo di cui alla disposizione in commento permanga laddove vi sia chiara ed inequivoca volontà negoziale dispositiva, quand'anche avvenga nelle forme di cui all'art.1260 c.c..

Deve ritenersi, pertanto, che l'obbligo datoriale di trattenuta permanga anche in ipotesi di anticipazione dell'integrazione salariale, dovendo accedersi alla lettura di cui sopra dell'art.18 l.223/1991.

Indubbio, poi, è che l'inadempimento, attesa l'atipicità delle condotte sanzionabili ex art.28 l.300/1970, incidendo sull'attività sindacale, impedendone nella fattispecie il sovvenzionamento, costituisca condotta antisindacale da reprimere mediante il presidio normativo azionato da FIOM.

Va pertanto ordinato a IRISBUS di provvedere ad effettuare le trattenute sindacali in favore della FIOM ricorrente e a corrispondere a quest'ultima i relativi importi e di provvedere a comunicare ai lavoratori iscritti all'O.S. istante e cedenti di parte della retribuzione a

quest'ultima con la prima busta paga utile l'intervenuto adempimento in favore della FIOM del credito ceduto.

Spese a carico della soccombente IRISBUS, liquidate ex art.2233 c.c. facendo capo alle tariffe professionali previgenti all'entrata in vigore del d.l. 1/2012 come convertito, in mancanza della disciplina di attuazione.

p.q.m.

Il Tribunale di Ariano Irpino, in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Pietro Vinetti, ogni ulteriore e diversa domanda disattesa, così provvede:

- Ordina a IRISBUS S.p.A., in persona del leg. rappr. p.t., di cessare immediatamente la condotta antisindacale consistita nell'inadempimento della parte di obbligazione ceduta in favore della FIOM dai lavoratori cedenti, ed a rimuoverne gli effetti provvedendo ad operare il pagamento della parte di retribuzione ceduta in favore diretto della FIOM ricorrente e altresì provvedendo a comunicare ai lavoratori cedenti nella prima busta paga utile l'adempimento in favore della ricorrente O.S. mediante richiamo del presente capo dispositivo;
- Condanna IRISBUS S.p.A. al pagamento in favore della FIOM ricorrente delle spese e competenze di lite, che liquida in €500,00 per diritti, €700,00 per onorari, oltre spese generali, cpa e iva.

Così deciso in Ariano Irpino il 30 luglio 2012

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. *Cristina* GRAPPONE

Il Giudice del Lavoro
dr. Pietro Vinetti